Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 50 (1978)
Heft: 4

Artikel: Giustizia militare
Autor: Foppa, Giorgio
DOI: https://doi.org/10.5169/seals-246456

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 15.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Giustizia militare

cap Giorgio Foppa

Servizio straniero

I primi 2 paragrafi dell'art. 94 CPM che portano il marginale «*indebolimento della forza difensiva del paese. Servizio straniero*», recitano quanto segue:

[1] *Se uno Svizzero si arruola in un esercito straniero senza il permesso del Consiglio federale, è punito con la detenzione.*
[2] *Gli Svizzeri, domiciliati in un altro Stato di cui posseggono pure la nazionalità, che prestano servizio militare nell'esercito di questo Stato non sono punibili.*

Una decisione assai interessante in merito prolata dal Tribunale militare di Cassazione in data 18.11.1976, esamina i concetti di domicilio secondo l'art. 94 cpv 2 CPM (sopra citato), e di residenza permanente secondo l'art. 2 § 1 della Convenzione del 1. agosto 1958 tra la Svizzera e la Francia concernente il servizio militare delle persone aventi doppia cittadinanza.
... A sensi dell'art. 94 CPM ogni cittadino svizzero che senza l'autorizzazione del Consiglio federale ha servito in un esercito straniero è punibile con la detenzione, mentre non è punibile il cittadino svizzero che, stabilitosi in un altro Stato di cui possiede la nazionalità, vi svolga servizio militare. Il 1. paragrafo dell'art. 2 della citata Convenzione, entrata in vigore il 23.3.1959, dice quanto segue:

«*I cittadini aventi doppia nazionalità che risiedono nell'uno o nell'altro dei due Stati, sono tenuti a compiere i loro obblighi militari nello Stato dove hanno* residenza permanente. *Al compimento del 19. anno essi giustificheranno tale residenza producendo un certificato rilasciato dall'autorità competente ed invieranno tale documento al rappresentante consolare dello Stato presso il quale non sono chiamati al servizio militare*».
Lo stesso 1.8.1958 ai fini di precisare le modalità di esecuzione della Convenzione la Svizzera e la Francia sono giunte ad un accordo amministrativo il cui articolo 2 dichiara:
§ *1. — Ai sensi della Convenzione la residenza permanente viene stabilita tenendo conto del luogo in cui il cittadino avente doppia nazionalità possiede il* centro dei suoi interessi principali.
§ *2. — La presenza sul territorio di uno Stato col solo intento di frequentarvi scuole, ospedali, case di cura e di convalescenza o altri istituti analoghi, come*

pure il fatto di trovarsi in un istituto di educazione o di detenzione non costituiscono una residenza permanente. Lo stesso dicasi in caso di periodi di permanenza all'estero per motivi familiari, industriali, commerciali, agricoli, religiosi o simili».

L'art. 94 CPM e la Convenzione franco-svizzera tendono ciascuno a uno scopo differente. Il primo vuol vietare il servizio militare all'estero, con la riserva di un'autorizzazione raramente accordata. La seconda determina quale dei due Stati contraenti ha il diritto di chiamare in servizio un cittadino avente la doppia nazionalità franco-svizzera. Da questa diversità di intenti, non risulta comunque — come sostiene il ricorrente — che si debbano applicare separatamente le disposizioni legali e quelle della Convenzione, in particolare per quanto concerne i *concetti di domicilio* e di *residenza permanente.* E ciò poiché se il domicilio differisse concettualmente dalla residenza permanente, si giungerebbe a risultati assurdi. Così un cittadino avente doppia nazionalità potrebbe essere domiciliato in Svizzera (secondo l'art. 94 CPM) ed avere residenza permanente in Francia (secondo la Convenzione), per cui egli sarebbe obbligato a servire in Francia e ciò facendo risulterebbe punibile in Svizzera. Oppure inversamente, se domiciliato in Francia e con residenza permanente in Svizzera, sarebbe obbligato a prestare servizio militare in Svizzera, senza essere punibile qualora si arruolasse in Francia.
Il Tribunale di divisione ha pertanto interpretato chiaramente la Convenzione e la Legge ammettendo che il concetto di residenza permanente coincide con quello di domicilio.

...

Al compimento del 19. anno il ricorrente D., cittadino con doppia nazionalità franco-svizzera abitava in Francia, lavorando in Svizzera dove risiedeva la propria famiglia; egli aveva l'intenzione di svolgere in Francia la propria carriera quale cuoco, ed allo scopo di facilitare tale carriera, di compiere in Francia il proprio servizio militare. Si tratta di sapere in quale dei due paesi egli era domiciliato, dove aveva cioè la propria residenza permanente.
Bisogna riconoscere che argomenti validi parlano a favore di ciascuna delle due soluzioni. In favore della Svizzera si può argomentare che il ricorrente, allevato in questo paese, vi lavorava ed aveva la propria famiglia che continuava a frequentare e presso la quale aveva abitato fino a poco tempo prima, non potendo in tale modo aver trasferito in Francia il centro dei propri interessi principali. In favore della Francia va detto che egli era da tempo preoccupato per la sua car-

riera professionale, che egli desiderava svolgere in Francia la scuola dei capicucina, presso i quali il suo datore di lavoro voleva introdurlo, per cui andando ad abitare in quel paese, egli non ha fatto altro che riunire in uno il luogo in cui abitava ed il centro dei suoi interessi principali. A dire il vero, a 19 anni, egli non aveva in Francia che una residenza assai recente, ma ciò non è determinante. Decisiva invece la sua sincera intenzione di prolungarla. Del resto al momento della decisione di prima istanza, i genitori del ricorrente stavano organizzando il loro trasloco per la Francia, onde raggiungere il loro figlio.
In tale circostanza anche se si applicasse la giurisprudenza federale sul «domicilio volontario», va deto che al 19. anno il ricorrente aveva residenza effettiva in Francia, dove egli stava posando le prime pietre di una carriera che era già più di una semplice intenzione.
...

Il museo del Genio a Bremgarten (AG)

I Ten Ivo Negrini

La prima tappa è stata realizzata. È stata terminata nella «Siechenhaus», a Bremgarten, la parte adibita a «Casa del Genio», che è aperta a tutti i genisti di passaggio come punto d'incontro e di sosta. Il Cap Peter, come architetto, che aveva già lavorato nella restaurazione esterna delle facciate poste in «Riegelbaues», ha saputo sviluppare il volume interno ricavandone appunto la «Casa del Genio». La Società per la tecnica delle costruzioni militari, ideatrice del museo, ha trovato grande sostegno per tale realizzazione nelle autorità militari, civili, come pure dei privati. La Svizzera non possiede a tutt'oggi un vero e proprio museò dell'armata, per cui molti pezzi da collezione del Genio vengono ora riuniti e esposti a testimonianza, e saranno accessibili al pubblico. Il Museo nazionale di Zurigo presta attivamente la sua collaborazione. È auspicabile che la «Casa del Genio» diventi un luogo d'incontro per i genisti. Il museo è stato arredato con una sala conferenze con comode poltrone, camino e servizio ristorazione. Può anche essere riservato, a modesto prezzo, per runioni o incontri fuori servizio per società a carattere militare. Si conta sull'apporto di ulteriori generosi, versando una quota a «Genienmuseum» conto corr. post. 80-25107, Credito Svizzero, 8640 Rapperswil.